



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Torino, data protocollo

Signor Presidente ASCOM

(info@ascomtorino.it)

Signor Presidente CONFESERCENTI

(segreteria@confesercenti-to.it)

Signor Presidente EPAT

(info@epat.it)

Signor Presidente FIEPeT

c/o Confesercenti Torino

(l.amato@confesercenti-to.it)

TORINO

OGGETTO: Ordine e Sicurezza Pubblica – Divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e di ogni tipo di bevanda in contenitori idonei all'offesa della persona. Incontro calcistico Juventus FC – NEC Nijmegen del 17 settembre 2026.

Per opportuna conoscenza, si invia copia dell'ordinanza concernente l'oggetto.

IL PREFETTO
(Cafagna)

BF

Prefettura Torino - Gabinetto - Prot. Uscita N.0213416 del 15/09/2026



Il Prefetto di Torino

Premesso:

- che, con ordinanza n. 177140/2026 del 24 luglio 2026 sono stati disposti, per la stagione calcistica in corso, divieti di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e di ogni tipo di bevanda in contenitori idonei all'offesa della persona all'interno dell'impianto sportivo e nella zona circostante l'Allianz Stadium di Torino in concomitanza con lo svolgimento delle gare;
- che il prossimo 17 settembre 2026, alle ore 21.00 si disputerà all'Allianz Stadium l'incontro di calcio Juventus FC – NEC Nijmegen valevole per il torneo di "UEFA Europa League", stagione 2026 - 2027;
- che, nella circostanza, è previsto l'arrivo di circa 2.400 tifosi ospiti, che giungeranno a Torino diverse ore prima dell'incontro e, presumibilmente, si intratteranno presso locali pubblici cittadini ed in particolare in quelli siti nei pressi del *meeting point* loro riservato, con probabile consumazione di ingenti quantità di bevande alcoliche;

Considerato:

- che, in tale occasione, il consumo di notevoli quantità di bevande alcoliche e superalcoliche, alterando i freni inibitori, può facilitare la commissione di atti di violenza e turbative dell'ordine pubblico non solo durante lo svolgimento dell'incontro, ma anche nel corso della permanenza della tifoseria ospite nella città di Torino;
- che la vendita di bevande in contenitori idonei all'offesa della persona può favorire l'uso degli stessi come corpi contundenti, anche con pregiudizio per l'incolumità pubblica derivante dall'abbandono di tali contenitori vuoti e spesso infranti;

Ritenuto che quanto precede può determinare un concreto e reale pregiudizio per la sicurezza e l'ordine pubblico;

Vista la nota del Questore di Torino prot. n. 208665 del 14 settembre 2026 con la quale, per esigenze di ordine pubblico, si richiede di estendere l'applicazione dei divieti già previsti dalla sopra citata ordinanza, nonché di vietare la somministrazione e vendita per asporto di alcolici e di bevande in contenitori idonei all'offesa in un'area del centro cittadino;

Ritenuto di concordare con quanto proposto dal Questore di Torino;



Il Prefetto di Torino

Ravvisata, pertanto, la necessità e l'urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione della competizione sportiva in questione;

Visto l'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773;

ORDINA

1. Nelle tre ore precedenti alla gara calcistica Juventus FC – NEC Nijmegen valevole per il torneo di “UEFA Europa League” del 17 settembre 2026 e sino a un'ora dopo il termine della stessa, sono vietate la somministrazione, la vendita, in forma fissa ed ambulante, e l'asporto di bevande alcoliche superiori a 5°, anche se servite in bicchieri di plastica o cartone, nonché la vendita, l'utilizzo e la detenzione di qualsiasi altra bevanda in contenitori idonei all'offesa della persona:

- all'interno dell'impianto sportivo, ad eccezione della Tribuna Ovest (palchi e ristorante);
- nelle aree perimetrali dell'“Allianz Stadium”;
- nelle seguenti strade, corsi e vie:

In TORINO:

- C.so Gaetano Scirea, tutto;
- C.so Grosseto, tratto tra C.so Gaetano Scirea e Via Sansovino;
- C.so Ferrara, tratto tra C.so Gaetano Scirea e Via Traves;
- Strada Comunale di Altessano, tratto tra Via Sansovino e Strada Comunale di Druento;
- Via Druento, tratto tra C.so Gaetano Scirea e C.so Toscana del Comune di Venaria Reale;
- Strada Altessano, nel tratto compreso tra Via Sansovino e Via Parenzo;
- Via Sansovino, nel tratto compreso tra corso Toscana e strada Altessano;

In VENARIA REALE:

- C.so Giuseppe Garibaldi, tratto tra Strada Comunale di Druento e C.so Lombardia;
- Strada Comunale di Druento, tratto tra C.so Toscana e C.so Vercelli;
- C.so Novara, tutto;
- C.so Alessandria, tutto.



Il Prefetto di Torino

2. Dalle ore 8.00 di giovedì 17 settembre 2026, sino alle ore 3.00 di venerdì 18 settembre 2026 è vietata la vendita per asporto, sia in forma fissa sia ambulante, di bevande alcoliche superiori a 5°, nonché la vendita per asporto, la detenzione e il consumo di qualsiasi altra bevanda in contenitori in vetro, lattine o altri contenitori comunque idonei all'offesa della persona, anche se vendute attraverso distributori automatici, nell'area cittadina inclusa tra le seguenti vie e corsi:

- Piazza Carlo Felice, tutta;
- Via Roma, nel tratto fra piazza Carlo Felice e Via Cavour;
- Via Cavour, nel tratto fra Via Roma e Corso Cairoli;
- Corso Cairoli, nel tratto compreso tra via Cavour e ponte Umberto I;
- Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra ponte Umberto I e Corso Massimo d'Azeglio;
- Corso Massimo d'Azeglio, nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II e Corso Marconi;
- Corso Marconi, nel tratto compreso tra Corso Massimo d'Azeglio e Via Madama Cristina;
- Via Madama Cristina, nel tratto compreso tra Corso Marconi e Via Berthollet;
- Via Berthollet, nel tratto compreso fra Via Madama Cristina e Via Nizza;
- Via Nizza, nel tratto compreso fra Via Berthollet e Corso Vittorio Emanuele II;
- Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso fra Via Nizza e Piazza Carlo Felice;
- Parco pubblico del Valentino nell'area compresa fra Corso Vittorio Emanuele II, Corso Massimo D'Azeglio, viale Mattioli fino al civico 35 compreso e Viale Virgilio fino al civico 61 compreso;
- Parco pubblico del Valentino, tutto.

3. Il divieto di cui al punto 2 è esteso anche alla vendita per somministrazione nelle aree del Parco del Valentino e di Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra piazza Carlo Felice e ponte Umberto I;

I divieti nelle sopra citate vie che delimitano l'area interessata sono disposti per entrambi i lati della carreggiata.

I Sindaci di Torino e di Venaria Reale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.



Il Prefetto di Torino

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.S. cureranno la vigilanza sull'ottemperanza al presente provvedimento, procedendo secondo i termini di legge nei confronti dei trasgressori.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Torino, 14 settembre 2026

IL PREFETTO
(Cafagna)

2^{BF}